



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 26/01/2024

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIVORNO - UFFICIO TERRITORIALE DI PORTOFERRAIO - IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE N.258/2023 R.G. 1190/2021 A SEGUITO DI CAUSA CIVILE PROMOSSA DA COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA CONTRO GAL ETRURIA PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.181/2021 PER REVOCA DELLO STESSO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24 del 29.09.2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 30.12.2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 15 marzo 2023 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

Visto il Decreto ingiuntivo n.181/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 02.02.2021 con il quale la società consortile GAL Etruria Srl ha ingiunto al Comune di Campo nell'Elba il pagamento di € 15.874,63 a titolo di oneri consortili;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 12.03.2021 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale di Livorno – Sez. Civile, presentando opposizione al Decreto Ingiuntivo N.R.G. 108/2021, così come successivamente corretto per errore materiale con atto N.R.G. 108-1/2021 a seguito di ricorso presentato dalla Società GAL ETRURIA SCRL;

Richiamata la Determinazione dell'Area Amministrativa n.50 del 24.03.2021 con la quale è stato conferito incarico legale per l'opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo n.108-1/2021;

Dato atto che la controversia si è conclusa con la Sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno – Sez. Civile n.258/2023 del 01.06.2023 che ha accolto il ricorso in opposizione del Comune di Campo nell'Elba e ha revocato il Decreto Ingiuntivo in oggetto devolvendo la controversia alla competenza arbitrale;

Atteso che l'Agenzia delle Entrate di Portoferraio, per la registrazione dell'atto giudiziario relativo alla sentenza 258/2023, Comune di Campo nell'Elba contro GAL Etruria Srl, ha inviato, al fine di provvedere al versamento della relativa imposta, il Mod. F24, allegato al presente atto, per un importo di € 208,75;

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione della sopra citata cartella, all'impegno e alla liquidazione della somma dovuta all'Agenzia delle Entrate di Livorno, con imputazione come sotto meglio specificato:

- € 208,75 al Codice di Bilancio 01/02/10201999/999 - Cap. 101020701000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso;

Dato atto che trattasi di impegno relativo a spesa obbligatoria derivante da richiesta dell'Agenzia delle Entrate e quindi avente natura tributaria tassativamente prevista dalla legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:

- 1 di impegnare e liquidare, per il pagamento del modello F24 allegato, a favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Livorno la somma complessiva di € 208,75 con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/10201999/999 - Cap. 101020701000/0 del Bilancio 2024/2026, annualità 2024 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
- 2 di dare atto del rispetto:
 - dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di dare atto che trattasi di impegno relativo a spesa obbligatoria derivante da richiesta dell'Agenzia delle Entrate e quindi avente natura tributaria tassativamente prevista dalla legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)